**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2016/0224(COD)**

20.4.2023

# EMENDAMENTI
# 1 - 129

**Mandato aggiornato**
**Fabienne Keller**
(PE697.689v01-00)

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Proposta di regolamento
(COM(2020)0611 – C9-xxxx/xxxx – 2016/0224(COD))

**Emendamento 1**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale. | (14) È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale ***in ciascuna fase della procedura***. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa***, comprese la procedura accelerata e la procedura di frontiera, sia dei colloqui personali,*** sia della procedura d'impugnazione. ***I richiedenti dovrebbero avere diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di non concedere l'assistenza legale gratuita dinanzi a un giudice e gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.*** L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale***, non appena la domanda di protezione internazionale è stata registrata***. |

Or. en

**Emendamento 2**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(20 bis) Nell'applicazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto dei propri obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, ivi compresi gli obblighi a norma della Convenzione relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954.*** |

Or. en

**Emendamento 3**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. | (31) A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. ***Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro competente durante l'esame della domanda e il principio di non respingimento (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere una decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri] o esserne corredata.*** |

Or. en

**Emendamento 4**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 31 bis**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31 bis) Per migliorare l'efficienza ***delle procedure*** e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, ***nessun vuoto*** di procedura ***dovrebbe intercorrere*** tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. ***È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente.*** Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio ***dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce*** un atto distinto, dovrebbe essere emanata ***contestualmente alla decisione sfavorevole***. | (31 bis) Per migliorare l'efficienza ***della procedura accelerata e della procedura di frontiera*** e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, ***gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre i vuoti*** di procedura tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, ***qualora*** la decisione di rimpatrio ***sia emanata in*** un atto distinto ***rispetto alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale***, ***la prima decisione*** dovrebbe essere emanata ***senza indebito ritardo, al fine di rispettare i termini previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire che i richiedenti siano disponibili a ricevere le decisioni. Ciò non dovrebbe in alcun modo limitare il potere discrezionale degli Stati membri di applicare l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] o di rilasciare permessi di soggiorno o altre autorizzazioni a norma del diritto nazionale che garantisce il diritto di rimanere sul territorio degli stessi Stati membri, anche per motivi caritatevoli o umanitari***. |

***[1 bis] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).***

**Emendamento 5**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 39 bis**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non ***soddisfano*** i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. L'accelerazione ***dell'***esame ***della domanda*** non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo ***10*** del regolamento ***XX/XX*** sull'Agenzia europea per l'asilo***, ovvero se il*** richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame | (39 bis) Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che ***potrebbero*** non ***soddisfare*** i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero ***avere facoltà di*** accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è***, su una media annuale a livello dell'Unione,*** inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. ***Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di accelerare l'esame della domanda quando il richiedente è un minore non accompagnato e quando ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è, su una media annuale a livello dell'Unione, inferiore al 10 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese.*** L'accelerazione ***della procedura d'***esame non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo ***11*** del regolamento ***(UE)*** |

accelerata o la procedura di inammissibilità.

***2021/2303*** sull'Agenzia europea per l'asilo***.*** ***Un*** richiedente ***che*** appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa ***dovrebbe inoltre essere esentato dalla procedura d'esame accelerata, anche qualora tale procedura sia già stata avviata***. Il fatto che il paese terzo sia considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di inammissibilità.

Or. en

**Emendamento 6**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, ***spesso*** da persone fermate in collegamento con l'attraversamento ***non autorizzato*** della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. ***Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti.*** Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o | (40) In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, ***anche*** da persone fermate in collegamento con l'attraversamento ***irregolare*** della frontiera esterna o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità. ***Al più tardi*** in esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura ***oppure dovrebbe essergli concesso l'ingresso a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***. |

l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura ***di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto***. ***È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera.***

Or. en

**Emendamento 7**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 bis**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 bis) La procedura di asilo ***e di rimpatrio*** alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente***, alla frontiera esterna,*** se la domanda è infondata ***o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le*** persone che non hanno diritto di soggiornare ***garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale***. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere alla frontiera esterna o in una zona di transito. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***alla*** frontiera ***esterna*** l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide. | (40 bis) La procedura di asilo alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente se la domanda ***presentata durante la procedura di accertamento o al termine della stessa*** è ***inammissibile o*** infondata***, non solo una volta determinato lo Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale, a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], ma anche nel corso della procedura di frontiera. In caso di infondatezza o inammissibilità, è opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di ricorrere a una procedura di frontiera che consenta il rapido rimpatrio delle*** persone che non hanno diritto di soggiornare ***e per le quali è stata emanata una decisione di rimpatrio in virtù del principio di non respingimento (non-refoulement)***. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di rimanere ***in luoghi, designati a loro discrezione, per il completamento della procedura, anche*** alla frontiera esterna o ***in prossimità della stessa oppure*** in una zona di transito***, purché sia rispettata la direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva*** |

| | |
|---|---|
| | ***accoglienza]***. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare ***nella procedura di*** frontiera l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide. |

Or. en

**Emendamento 8**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 ter**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 ter)Lo Stato membro dovrebbe valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente ***rappresenta un pericolo per la*** sicurezza ***nazionale o l'ordine pubblico; quando il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Lo Stato membro dovrebbe invece poter scegliere se ricorrere o no alla procedura di frontiera in altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro***. | (40 ter)***Qualora una domanda debba essere sottoposta alla procedura accelerata, lo*** Stato membro dovrebbe ***poter*** valutare la domanda con procedura di frontiera***, salvo in caso di deroghe. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di dare priorità alla procedura di frontiera*** quando il richiedente ***potrebbe essere considerato, per gravi motivi, una minaccia alla*** sicurezza ***interna***. |

Or. en

**Emendamento 9**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 40 ter bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***(40 ter bis) Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'applicare la procedura di frontiera specialmente quando il richiedente è un minore non accompagnato o un minore di età inferiore ai 12 anni, è una persona vulnerabile o con esigenze procedurali o di accoglienza particolari e non può ricevere il sostegno necessario, quando motivi medici impediscono l'applicazione della procedura di frontiera o quando non sono soddisfatte le condizioni di trattenimento di cui alla direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] e dovrebbero cessare di applicare tale procedura qualora non sussistano i motivi o le condizioni per applicarla. È opportuno che le procedure di valutazione dell'età applichino i metodi e i processi meno invasivi. È importante che gli Stati membri tengano conto della guida pratica sulla valutazione dell'età dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Le procedure di valutazione dell'età non dovrebbero prevedere una valutazione medica. Se il risultato della valutazione dell'età non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 12 anni, gli Stati membri dovrebbero presumere che il minore abbia un'età inferiore ai 12 anni. Le autorità competenti dovrebbero eseguire periodicamente adeguati controlli della vulnerabilità nel corso dell'intera procedura di frontiera.*** |

Or. en

**Emendamento 10**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 40 ter ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 ter ter) Nel determinare se esiste un collegamento diretto con l'attraversamento irregolare della frontiera ai fini dell'applicazione della procedura di frontiera, è importante che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti forniti nel manuale sul rimpatrio di cui alla raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione.*** |
| | ***[1 bis] Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).*** |

Or. en

**Emendamento 11**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 quater**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere ***alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, conformemente alla*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza]. ***Lo Stato membro può trattare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è presentata domanda*** | (40 quater) Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere ***al rispetto della*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza] ***quanto agli alloggi per i richiedenti, anche per coloro che presentano esigenze o vulnerabilità particolari, e garantire che i richiedenti restino a disposizione delle autorità. È opportuno ritenere che i minori e le famiglie necessitino di garanzie procedurali e di accoglienza particolari e*** |

***d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della stessa nel quale vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è presentata la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi siti alla frontiera esterna, le zone di transito o i luoghi in prossimità della frontiera esterna in cui saranno espletate le procedure di frontiera.***

***Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi siti alla frontiera esterna o in prossimità della stessa dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, lo Stato membro può, per un periodo il più possibile breve, trattare le domande altrove sul proprio territorio.***

***che siano ospitati in alloggi adeguati. Il personale competente in materia di asilo, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative, le istituzioni internazionali e dell'Unione e il personale sociosanitario dovrebbero sempre essere autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate ai fini della procedura di frontiera.***

Or. en

**Emendamento 12**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 quater bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 quater bis) È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali*** |

***intendono predisporre le strutture per la procedura di frontiera. Gli Stati membri dovrebbero poter situare tali strutture site alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in zone di transito, purché siano garantite adeguate condizioni di accoglienza, accesso per il personale e servizi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera.***

***Qualora sia applicata la procedura di frontiera e sia temporaneamente superata la capacità dei luoghi dei quali lo Stato membro ha dato comunicazione, la capacità del personale sia insufficiente o le condizioni di accoglienza non siano rispettate, lo Stato membro dovrebbe poter trattare le domande altrove sul proprio territorio, per un periodo il più possibile breve.***

Or. en

**Emendamento 13**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 quinquies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 quinquies) ***Anche quando la procedura di frontiera è obbligatoria*** gli Stati membri dovrebbero ***in via eccezionale essere dispensati dall'applicarla*** all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009. | (40 quinquies) Gli Stati membri ***non*** dovrebbero ***applicare la procedura di frontiera*** all'esame delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi che non cooperano a sufficienza in materia di riammissione, poiché un rapido rimpatrio della persona in seguito al rigetto della domanda sarebbe in tal caso improbabile. Per stabilire se il paese terzo cooperi a sufficienza in materia di riammissione è opportuno affidarsi alle procedure previste all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009. |

**Emendamento 14**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 sexies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione ***nel primo grado*** d'impugnazione. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di ***garantire*** che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione ***nel primo grado*** d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare ***in via di principio*** il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro. L'ingresso nel territorio non dovrebbe ***tuttavia*** essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in ***tali casi*** opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di | (40 sexies) La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico ***per determinare lo Stato membro competente per la domanda di protezione internazionale, a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], e*** per la procedura di asilo alla frontiera, comprensivo sia della decisione in esito all'esame della domanda sia, se applicabile, della decisione d'impugnazione. Entro tale termine ***e fatta salva l'indipendenza del potere giudiziario,*** gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alla fase d'impugnazione, avendo tuttavia cura di ***consentire*** che la procedura di esame si concluda e successivamente, se del caso, la decisione d'impugnazione sia emanata entro tale termine massimo di 12 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro ***e incanalarlo nella procedura adeguata***. ***In caso di decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale nella procedura di frontiera,*** l'ingresso nel territorio non dovrebbe essere autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere |

rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, è in ***tal caso*** opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere. ***Non appena si conclude la procedura di frontiera e laddove sia stato autorizzato l'ingresso del richiedente nel territorio, gli Stati membri non dovrebbero più applicare la procedura di frontiera a tale richiedente.***

Or. en

**Emendamento 15**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 septies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 septies) ***Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase*** gli Stati membri dovrebbero ***tuttavia*** poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] ***al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio***. ***Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni in materia della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza], comprese le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti in termini*** | (40 septies) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità alle disposizioni della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza]. ***Il trattenimento amministrativo durante l'esame della domanda di protezione internazionale dovrebbe rimanere una misura di extrema ratio. La decisione di trattenere un richiedente durante la procedura di frontiera dovrebbe sempre basarsi su una valutazione specifica di ciascun caso e se ne dovrebbe dimostrare la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità al conseguimento di un fine legittimo e l'impossibilità di applicare in modo*** |

| | |
|---|---|
| ***di necessità di valutazione specifica di ciascun caso, controllo giurisdizionale e condizioni di trattenimento.*** | ***efficace misure meno coercitive. Tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale. È opportuno riesaminare regolarmente la necessità di mantenere il richiedente in stato di trattenimento.*** |

Or. en

**Emendamento 16**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 septies bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 septies bis) Al fine di evitare il trattenimento, laddove si possa ricorrere a misure meno rigorose, gli Stati membri dovrebbero applicare restrizioni alla libertà di circolazione o prevedere alternative al trattenimento conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza]. Tali alternative dovrebbero essere disponibili di diritto e di fatto a livello nazionale. Gli Stati membri dovrebbero privilegiare la sistemazione dei minori e delle loro famiglie, nonché dei richiedenti vulnerabili o con esigenze procedurali o di accoglienza particolari in comunità non detentive.*** |

Or. en

**Emendamento 17**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 octies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, ***è opportuno*** emanare ***immediatamente***, nei | (40 octies) Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, ***lo Stato membro in questione dovrebbe*** |

confronti del richiedente, ***del cittadino di paese terzo o dell'apolide,*** una decisione di rimpatrio ***ovvero*** disporne il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta con procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere del trattamento e del livello di protezione previsti all'articolo 4, paragrafo 4, di detta direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio.***

***avere facoltà di*** emanare, nei confronti del richiedente, una decisione di rimpatrio***, purché si rispetti l'articolo 5 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri] e nel caso specifico sia stato tenuto debitamente conto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva. Lo Stato membro dovrebbe altresì avere facoltà di*** disporne il respingimento in presenza delle condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio***, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, di detto regolamento***.

Or. en

**Emendamento 18**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 nonies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, | (40 nonies) Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri] che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio che non sono stabili nel presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, |

| | |
|---|---|
| allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. ***Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sottoposti a procedura di rimpatrio alla frontiera,*** al cittadino di paese terzo in ***soggiorno irregolare può*** essere concesso un termine per la partenza volontaria ***non superiore a 15*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento. | allontanamento, rinvio dell'allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d'ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie, situazioni di emergenza. Al cittadino di paese terzo in ***questione dovrebbe*** essere concesso un termine per la partenza volontaria ***di 25*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo di rimpatrio in qualsiasi momento. |

Or. en

**Emendamento 19**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 nonies bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 nonies bis) La procedura di frontiera dovrebbe essere espletata nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto dell'Unione. Il corretto funzionamento della procedura di frontiera dipende intrinsecamente dalla disponibilità di personale adeguato e qualificato in ciascuna fase della procedura. Al fine di garantire che la procedura di frontiera rispetti tutti i diritti procedurali individuali e le condizioni di accoglienza, gli Stati membri dovrebbero assegnare personale qualificato e ben formato nei luoghi pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere, ove necessario, il sostegno delle agenzie dell'Unione, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative. L'Agenzia dell'Unione*** |

***europea per l'asilo può altresì assistere le autorità competenti nel pianificare l'assegnazione del personale qualificato.***

Or. en

**Emendamento 20**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 nonies ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(40 nonies ter) Nell'ambito dei rispettivi mandati, le agenzie dell'Unione dovrebbero poter sostenere gli Stati membri e la Commissione, su loro richiesta, al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento corretti del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera. Le agenzie dell'Unione possono proporre di fornire un sostegno specifico a uno Stato membro. Qualora un'agenzia dell'Unione proponga un sostegno specifico a uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe tenere debitamente conto della proposta. Nel caso in cui tale Stato membro rifiuti la proposta, è opportuno che ne illustri tempestivamente i motivi.*** |

Or. en

**Emendamento 21**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 40 decies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 decies) Quando il richiedente***, il cittadino di paese terzo o l'apolide*** sottoposto a trattenimento nel corso della | (40 decies) Quando il richiedente sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della ***sua*** |

| | |
|---|---|
| procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. Il richiedente, ***il cittadino di paese terzo o l'apolide*** non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per ***l'ordine pubblico,*** la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. ***La durata massima del trattenimento prevista all'articolo 15 di tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera.*** | domanda di protezione internazionale non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l'ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, sempre nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [***rifusione della*** direttiva rimpatri]. Il richiedente, ***la cui domanda è stata rigettata,*** non sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere potrebbe essere trattenuto anche se presenta un pericolo di fuga, se evita o ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale ***e qualora sia impossibile applicare con efficacia misure meno coercitive***. Il trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera ***né la durata massima del trattenimento prevista all'articolo 15 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri]***. Quando il cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e non è più d'applicazione la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno ***continuare ad*** applicare le disposizioni della [rifusione della direttiva rimpatri]. |

Or. en

**Emendamento 22**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 40 undecies**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40 undecies) È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato ricollocato. | (40 undecies) È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato ***o trasferito*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale ***e nel quale*** il richiedente è stato ricollocato ***o trasferito***. |

Or. en

**Emendamento 23**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 64 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(64 bis) È essenziale che gli Stati membri definiscano norme relative ai termini per la presentazione e la traduzione dei documenti in modo da garantire che il giudice possa avvalersene unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*** |

Or. en

**Emendamento 24**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Considerando 65**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti ***della*** decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio. | (65) Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***e laddove sia stata emanata anche una decisione di rimpatrio nei confronti del richiedente***, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti ***di tale*** decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro. Per migliorare l'efficacia delle procedure alla frontiera esterna garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo, le decisioni adottate con procedura di frontiera dovrebbero essere impugnabili in un solo grado di giudizio. |

Or. en

**Emendamento 25**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66) È opportuno che***, in linea di principio,*** il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. ***Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione*** soltanto nei limitati casi***,*** previsti dal presente regolamento***, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata***. | (66) È opportuno che il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Soltanto nei limitati casi previsti dal presente regolamento ***gli Stati membri dovrebbero poter prevedere nel diritto nazionale che il richiedente non gode del diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione***. |

Or. en

**Emendamento 26**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66 bis**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66 bis) Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale. | (66 bis) Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate ***fatto salvo il principio di non respingimento (non-refoulement)***. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti***, compreso il diritto*** di difesa***,*** mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale. |

Or. en

**Emendamento 27**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66 ter**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66 ter)***Ai fini dell'effettività dei rimpatri,*** il richiedente non dovrebbe avere diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere. È inoltre opportuno che gli Stati membri ***non diano ai*** richiedenti ***la possibilità di*** ricorrere nuovamente avverso la decisione scaturita dall'impugnazione in primo grado della decisione adottata con procedura di frontiera. | (66 ter) Il richiedente non dovrebbe avere diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere. È inoltre opportuno che gli Stati membri ***possano disporre nel diritto nazionale che i*** richiedenti ***non possano*** ricorrere nuovamente avverso la decisione scaturita dall'impugnazione in primo grado della decisione adottata con procedura di frontiera. |

Or. en

**Emendamento 28**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66 quater**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***e la collegata decisione*** di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***è opportuno che*** le due decisioni ***siano riunite*** nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice. | (66 quater) Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***ed eventuali decisioni*** di rimpatrio ***correlate*** e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, ***dovrebbe essere possibile presentare*** le due decisioni nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice ***onde agevolare il rispetto dei termini previsti dal presente regolamento***. |

Or. en

**Emendamento 29**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66 quinquies bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(66 quinquies bis) La Commissione dovrebbe monitorare e valutare regolarmente l'applicazione e l'attuazione corrette del presente regolamento. A tale scopo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe assistere la Commissione, nel rispetto delle sue prerogative di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303. Per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca o designi altresì un meccanismo di monitoraggio per la procedura di frontiera e predisponga misure adeguate volte a salvaguardare l'indipendenza di tale meccanismo, conformemente ai principi di Parigi, ai principi di Venezia, alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 dicembre 2020, dal titolo "The role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law" (Il ruolo dei difensori civici e delle istituzioni di mediazione nella promozione e tutela dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto) e al protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare coinvolgendo le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani, i difensori civici nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni non governative pertinenti nella gestione e nel funzionamento del meccanismo. Gli organismi responsabili del meccanismo dovrebbero stabilire e mantenere stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il*** |

***Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio contempli in particolare il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle procedure di asilo e di rimpatrio nonché il rispetto delle norme applicabili che disciplinano il trattenimento e l'osservanza del principio di non respingimento (non-refoulement). L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dovrebbe elaborare orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente di tali meccanismi di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere alla FRA di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza alla FRA per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal loro meccanismo e le misure di formazione del caso. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente integri e lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente al regolamento (UE) 2019/1896, il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 e il monitoraggio dei diritti fondamentali effettuato dagli organismi di monitoraggio nazionali o internazionali esistenti. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali nel corso delle procedure di asilo e rimpatrio, anche provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo tempestivo e rapido, garantendo la possibilità di individuare e sanzionare in misura adeguata i responsabili delle violazioni.***

Or. en

**Emendamento 30**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Considerando 66 quinquies ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(66 quinquies ter) È opportuno che gli Stati membri adempiano all'obbligo di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente o designarne uno esistente durante le procedure di asilo e rimpatrio, conformemente al presente regolamento, e durante la sorveglianza di frontiera e le procedure di accertamento, conformemente al regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento sugli accertamenti], istituendo o designando un meccanismo che copra tutte le fasi e le procedure interessate specificate nei regolamenti pertinenti.*** |

Or. en

**Emendamento 31**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(i) "familiare"*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 32**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(j bis) "giorno lavorativo": qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì, ad*** |

***eccezione dei giorni festivi;***

Or. en

**Emendamento 33**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(j ter) "familiari": familiari quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza].*** |

Or. en

**Emendamento 34**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 35 bis – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito. ***La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto.*** Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale. | Lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito***, a condizione che il richiedente non soddisfi le condizioni per richiedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che gli conceda il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura a norma del quadro giuridico nazionale applicabile e che il suo rimpatrio non comporti il rischio di violazione del principio di non respingimento (non-refoulement), di altri diritti fondamentali a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e di altri obblighi a livello dell'UE e internazionali***. ***Nel caso della procedura accelerata o della procedura di*** |

***frontiera,*** se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale ***o senza indebito ritardo***.

Or. en

**Emendamento 35**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (i) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %. | (i) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni ***definitive*** di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %. ***Qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo abbia fornito una nota orientativa su un paese di origine in virtù dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 attestante la registrazione di un cambiamento significativo in tale paese terzo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, gli Stati membri si avvalgono di tale nota orientativa come riferimento per l'applicazione della presente lettera***; |

Or. en

**Emendamento 36**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 40 – paragrafo 5 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***20 %***, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al ***20 %***. | (c) il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***10 %***, tranne se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero se il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al ***10 %***. ***Qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo abbia fornito una nota orientativa su un paese di origine in virtù dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 attestante la registrazione di un cambiamento significativo in tale paese terzo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, gli Stati membri si avvalgono di tale nota orientativa come riferimento per l'applicazione della presente lettera***; |

Or. en

**Emendamento 37**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. In esito alla procedura di accertamento effettuata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX | 1. In esito alla procedura di accertamento effettuata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX |

| | |
|---|---|
| [regolamento sugli accertamenti], e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio: | [regolamento sugli accertamenti], ***se del caso*** e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato ad entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può esaminare con procedura di frontiera la domanda presentata dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio: |

Or. en

**Emendamento 38**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) dal fermo collegato all'attraversamento ***non autorizzato*** della frontiera esterna; | (b) dal fermo ***di tale cittadino di paese terzo o apolide da parte delle autorità competenti nel territorio di uno Stato membro direttamente*** collegato all'attraversamento ***irregolare*** della frontiera esterna; |

Or. en

**Emendamento 39**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) dal ricollocamento a norma dell'articolo [X] del regolamento (UE) XXX/XXX [***ex*** regolamento ***Dublino***]. | (d) dal ricollocamento a norma dell'articolo [X] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ***sulla gestione dell'asilo e della migrazione***]. |

Or. en

**Emendamento 40**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) sul merito della domanda con procedura d'esame accelerata nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1. | (b) sul merito della domanda con procedura d'esame accelerata nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1***, anche qualora il richiedente potrebbe essere considerato, per gravi motivi, una minaccia alla sicurezza interna e nel pieno rispetto del paragrafo 11 del presente articolo***. |

Or. en

**Emendamento 41**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***3. Lo Stato membro esamina la domanda con procedura di frontiera nei casi previsti al paragrafo 1 quando sussistono le circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), f) o i).*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 42**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3 bis – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la*** |

***procedura di frontiera quando:***

***(a) l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;***

***(b) il richiedente è un minore non accompagnato;***

***(c) il richiedente è un minore di età inferiore ai 12 anni, un familiare di tale minore o un fratello minore non coniugato di tale minore;***

***(d) il richiedente è stato dichiarato una persona vulnerabile o con esigenze procedurali o di accoglienza particolari e non può ricevere il sostegno necessario nei luoghi previsti al paragrafo 14;***

***(e) motivi medici impediscono di applicare la procedura di frontiera, compresi i motivi di salute mentale;***

***(f) le garanzie e le condizioni di trattenimento previste agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva accoglienza] non sono o non sono più rispettate e l'applicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza trattenimento.***

Or. en

**Emendamento 43**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3 bis – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Nei casi di cui al primo comma, l'autorità competente autorizza l'ingresso del richiedente nel territorio dello Stato membro e applica la procedura di asilo adeguata.*** |

Or. en

**Emendamento 44**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3 bis – comma 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera c), gli Stati membri non effettuano la visita medica. Se il risultato della valutazione dell'età non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 12 anni, gli Stati membri presumono che il minore abbia un'età inferiore a 12 anni.*** |

Or. en

**Emendamento 45**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3 ter – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 ter. Gli Stati membri monitorano regolarmente l'applicazione del paragrafo 3 bis. Gli Stati membri possono chiedere, a tal fine, il sostegno delle agenzie dell'Unione.*** |

Or. en

**Emendamento 46**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 3 ter – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***La Commissione valuta periodicamente l'applicazione del presente paragrafo, con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione*** |

***europea per l'asilo, e riferisce, su base annua, le conclusioni delle sue valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

**Emendamento 47**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Lo Stato membro ***può decidere di*** non ***applicare*** il paragrafo ***3*** al richiedente che ha una cittadinanza o, se apolide, una dimora abituale in un paese terzo per il quale ha inviato alla Commissione una notifica a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009. | 4. Lo Stato membro non ***applica*** il paragrafo ***1*** al richiedente che ha una cittadinanza o, se apolide, una dimora abituale in un paese terzo per il quale ha inviato alla Commissione una notifica a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009. |

Or. en

**Emendamento 48**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se, in esito all'esame effettuato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che il paese terzo cooperi a sufficienza, lo Stato membro ***applica*** nuovamente il paragrafo ***3***. | Se, in esito all'esame effettuato a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ritiene che il paese terzo cooperi a sufficienza, lo Stato membro ***può applicare*** nuovamente il paragrafo ***1***. |

Or. en

**Emendamento 49**
**Fabienne Keller**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se la Commissione ritiene che il paese terzo non cooperi a sufficienza, lo Stato membro ***può continuare*** a non applicare il paragrafo ***3***: | Se la Commissione ritiene che il paese terzo non cooperi a sufficienza, lo Stato membro ***continua*** a non applicare il paragrafo ***1***: |

Or. en

**Emendamento 50**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5. La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati e ai minori di età inferiore a 12 anni e relativi familiari soltanto nei casi previsti all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b).*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 51**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Fatti salvi i paragrafi ***9*** e 11, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro. | 6. Fatti salvi i paragrafi ***3 bis*** e 11, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro. |

Or. en

**Emendamento 52**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 6 bis – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Qualsiasi limitazione alla libertà di circolazione del richiedente o qualsiasi trattenimento nell'ambito della procedura di frontiera è conforme alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]. Di norma i minori non sono trattenuti, nel rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, della stessa direttiva.*** |

Or. en

**Emendamento 53**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 6 bis – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2303, elabora orientamenti sulle diverse pratiche relative alle alternative al trattenimento che potrebbero essere utilizzate nella procedura di frontiera.*** |

Or. en

**Emendamento 54**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 6 bis – comma 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Entro... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'applicazione del presente paragrafo.*** |

Or. en

**Emendamento 55**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Nell'applicare la procedura di frontiera lo Stato membro ***può espletare***, fatti salvi i termini fissati al paragrafo 11, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. | 7. Nell'applicare la procedura di frontiera lo Stato membro ***espleta***, fatti salvi i termini fissati al paragrafo 11, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. |

Or. en

**Emendamento 56**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Lo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato ***a norma dell'articolo [x] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]*** può applicare, anche nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è ricollocato. | 8. Lo Stato membro in cui il richiedente è ricollocato può applicare, anche nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è ricollocato ***e nello Stato membro nel quale il richiedente è ricollocato a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]***. |

Or. en

**Emendamento 57**
**Fabienne Keller**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Lo Stato membro in cui il richiedente è trasferito può applicare la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è trasferito e nello Stato membro nel quale il richiedente è trasferito a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].*** |

Or. en

**Emendamento 58**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***9. Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:*** | ***soppresso*** |
| ***(a) l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;*** | |
| ***(b) il richiedente con esigenze procedurali particolari non può ricevere il sostegno necessario nei luoghi previsti al paragrafo 14;*** | |
| ***(c) motivi medici impediscono di applicare la procedura di frontiera;*** | |
| ***(d) è fatto ricorso al trattenimento nel caso particolare e le applicabili garanzie e condizioni previste agli articoli da 8 a 11*** | |

***della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva accoglienza] non sono o non sono più rispettate, e l'applicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza trattenimento.***

***Nelle situazioni descritte l'autorità competente autorizza il richiedente ad entrare nel territorio dello Stato membro.***

Or. en

**Emendamento 59**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10. In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è presentata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, in caso di ricollocamento a norma dell'articolo [x] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], entro cinque giorni dall'arrivo del richiedente nello Stato membro competente a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento. | 10. In deroga all'articolo 28 del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è presentata entro cinque giorni ***lavorativi*** dalla prima registrazione o, in caso di ricollocamento a norma dell'articolo [x] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], entro cinque giorni ***lavorativi*** dall'arrivo del richiedente nello Stato membro competente a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento***, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva***. |

Or. en

**Emendamento 60**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 11 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 11. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Comprende la decisione prevista ***ai paragrafi*** 2 ***e 3*** e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro***, salvo nei casi di applicabilità dell'articolo 41 bis, paragrafo 1***. | 11. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Comprende la decisione prevista ***al paragrafo*** 2 e, se applicabile, la decisione sull'impugnazione, ed è completata entro 12 settimane dalla registrazione della domanda***, anche laddove la procedura di frontiera sia applicata in un altro Stato membro in caso di ricollocamento ai sensi del paragrafo 8 o di trasferimento ai sensi del paragrafo 8 bis***. ***Qualora,*** al termine di tale periodo***, la decisione di primo grado e l'eventuale decisione sull'impugnazione non siano state assunte,*** il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro. |

Or. en

**Emendamento 61**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 12 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) il suo diritto di rimanere è stato revocato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a); | (a) il suo diritto di rimanere ***nel territorio dello Stato membro*** è stato revocato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a); |

Or. en

**Emendamento 62**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 – paragrafo 12 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) non ha diritto di rimanere a norma dell'articolo 54 e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione; | (b) non ha diritto di rimanere ***nel territorio dello Stato membro*** a norma dell'articolo 54 e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione; |

Or. en

**Emendamento 63**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 12 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) non ha diritto di rimanere a norma dell'articolo 54 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione. | (c) non ha diritto di rimanere ***nel territorio dello Stato membro*** a norma dell'articolo 54 e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione. |

Or. en

**Emendamento 64**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 12 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| In dette situazioni ***si applica*** l'articolo 41 bis quando il richiedente è colpito da decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] o da provvedimento di respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399. | In dette situazioni ***può applicarsi*** l'articolo 41 bis quando il richiedente è colpito da decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] o da provvedimento di respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399. |

Or. en

**Emendamento 65**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 13. Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera il richiedente è ***tenuto*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, siano essi alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo ***3***, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera due ***mesi*** prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento. | 13. Per la durata dell'esame della domanda con procedura di frontiera il richiedente è ***accolto conformemente alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]. Le autorità nazionali competenti possono imporre ai richiedenti di rimanere nei luoghi, designati a loro discrezione, per il completamento della procedura di frontiera nel territorio dello Stato membro. Una procedura di frontiera può prendere avvio*** alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito ***nel territorio dello Stato membro, purché le condizioni di cui al presente paragrafo siano pienamente rispettate e le esigenze particolari dei richiedenti siano adeguatamente tutelate***. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro [due mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, siano essi alla frontiera esterna, in prossimità della stessa oppure in zone di transito, anche ai fini dell'applicazione del paragrafo ***1***, e provvede affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate in detto paragrafo. La Commissione riceve comunicazione dell'identificazione dei luoghi in cui è applicata la procedura di frontiera ***con decisione delle autorità nazionali competenti quanto prima e almeno*** due ***settimane*** prima che si verifichi qualsiasi loro cambiamento. |

Or. en

**Emendamento 66**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – paragrafo 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 14. ***Lo Stato membro,*** se la capacità ***dei luoghi*** di cui ha dato comunicazione a norma del paragrafo ***14*** è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo ***3***, ***può designare*** altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, ***accogliervi provvisoriamente*** i richiedenti ***per un periodo il più possibile breve***. | 14. Se***, sulla base di una valutazione da parte della Commissione o di un'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato,*** la capacità ***del luogo*** di cui ***tale Stato membro*** ha dato comunicazione a norma del paragrafo ***13*** è temporaneamente insufficiente a permettere il trattamento delle domande richiamate al paragrafo ***1***, ***lo stesso Stato membro designa*** altri luoghi siti sul proprio territorio e, previa comunicazione alla Commissione, ***vi accoglie*** i richiedenti***, rispettando le condizioni di cui alla direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza]***. |

Or. en

**Emendamento 67**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Il cittadino di paese terzo o l'apolide la cui*** domanda ***è respinta*** con procedura di cui all'articolo 41 ***non è autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro***. | 1. ***A seguito del rigetto della*** domanda ***di un cittadino di paese terzo*** con procedura di cui all'articolo 41***, gli Stati membri possono espletare il rimpatrio del cittadino di paese terzo con procedura di frontiera***. |

Or. en

**Emendamento 68**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 bis – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Se uno Stato membro espleta il rimpatrio di un cittadino di paese terzo con procedura di frontiera, il cittadino di paese terzo non è autorizzato a entrare nel territorio di tale Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***. |

Or. en

**Emendamento 69**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La persona di cui al paragrafo 1 è ***tenuta*** per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito***; qualora non sia in grado di accoglierla in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altre sedi sul proprio territorio.*** Il termine di 12 settimane decorre dal momento in cui il richiedente***, il cittadino di paese terzo o l'apolide*** non ha più diritto di rimanere ***né*** è autorizzato a rimanere. | 2. La persona di cui al paragrafo 1 è ***accolta*** per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo ***designato a discrezione degli Stati membri. Tale luogo può essere*** sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito ***nel territorio dell'Unione. Le norme che disciplinano le condizioni di tale luogo sono equivalenti alle norme relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria garantite ai richiedenti a norma degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) XXX/XXX [rifusione della direttiva accoglienza].*** Il termine di 12 settimane decorre dal momento in cui il richiedente non ha più diritto di rimanere ***o non*** è autorizzato a rimanere. |

Or. en

**Emendamento 70**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 41 bis – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli da 5 a 7, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, gli articoli da 10 a 13, l'articolo 15, l'articolo 17, ***paragrafo 1,*** l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli da 19 a 21 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri]. | 3. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, gli articoli da 5 a 7, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, gli articoli da 10 a 13, l'articolo 15, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafi da 2 a 4, e gli articoli da 19 a 21 della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva rimpatri]. |

Or. en

**Emendamento 71**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Alla persona di cui al paragrafo 1 ***può essere*** concesso un termine per la partenza volontaria ***non superiore a 15*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in qualsiasi momento. | 4. Alla persona di cui al paragrafo 1 ***è*** concesso un termine per la partenza volontaria ***di 25*** giorni, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente all'obbligo in qualsiasi momento. |

Or. en

**Emendamento 72**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l'ingresso nel territorio dello Stato membro, prepararne il rimpatrio o effettuarne l'allontanamento, la persona di cui al paragrafo 1 che era in stato di | *(Non concerne la versione italiana)* |

trattenimento nel corso della procedura prevista all'articolo 41 e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere.

Or. en

**Emendamento 73**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. È possibile sottoporre a trattenimento la persona di cui al paragrafo 1 che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere e che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura prevista all'articolo 41, se presenta un pericolo di fuga ai sensi della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], se evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per ***l'ordine pubblico,*** la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. | 6. È possibile sottoporre a trattenimento la persona di cui al paragrafo 1 che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere e che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura prevista all'articolo 41, se presenta un pericolo di fuga ai sensi della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri], se evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. |

Or. en

**Emendamento 74**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo ***per il tempo necessario*** all'espletamento diligente delle modalità ***di allontanamento***. La durata del trattenimento non supera il termine previsto al paragrafo 2 ed è compresa nei periodi massimi di trattenimento previsti all'articolo 15, | 7. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo ***finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento e si provvede*** all'espletamento diligente delle ***relative*** modalità. La durata del trattenimento non supera il termine previsto al paragrafo 2 ed è compresa nei |

| | |
|---|---|
| paragrafi 5 e 6, della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. | periodi massimi di trattenimento previsti all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. |

Or. en

**Emendamento 75**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 bis – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Lo Stato membro che, a seguito del rigetto della domanda con procedura richiamata all'articolo 41, dispone il respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 ***e che ha deciso di non applicare in tali casi la*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] ***a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva, provvede affinché il cittadino di paese terzo o l'apolide colpito dal provvedimento di respingimento goda di un trattamento e di un livello di protezione conformi all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri] ed equivalenti a quelli previsti ai paragrafi 2, 4 e 7 del presente articolo***. | 8. Lo Stato membro che, a seguito del rigetto della domanda con procedura richiamata all'articolo 41, dispone il respingimento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 ***non applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della*** direttiva XXX/XXX/UE [direttiva rimpatri]. |

Or. en

**Emendamento 76**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 ter – titolo (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Personale impegnato nella procedura di frontiera*** |

Or. en

**Emendamento 77**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 ter – paragrafo 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1. A norma dell'articolo 5 del presente regolamento, gli Stati membri mettono a disposizione dell'autorità accertante personale in numero sufficiente che disponga delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la formazione necessaria, anche in materia di diritti fondamentali, per assolvere ai suoi compiti nell'ambito della procedura di frontiera.*** |

Or. en

**Emendamento 78**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 ter – paragrafo 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2. Entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo formula orientamenti, in collaborazione con le autorità nazionali e altri organi, organismi e agenzie dell'Unione, per assistere gli Stati membri nella pianificazione e nell'assegnazione del livello adeguato di personale, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2303. Tali orientamenti specificano le caratteristiche che il personale deve possedere per poter soddisfare i requisiti procedurali e di accoglienza, in termini di numero, tipologia e qualifiche.*** |

Or. en

**Emendamento 79**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 ter – paragrafo 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3. Qualora l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ritenga che la disponibilità e la capacità del personale siano insufficienti in base all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2303, gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 57 bis del presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 80**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 43 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(a bis) la domanda è reiterata una prima volta entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4;*** |

Or. en

**Emendamento 81**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 43 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(c) la domanda è reiterata una prima volta, entro un anno dalla decisione dell'autorità accertante sulla prima domanda, esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 82**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso: | 1. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice***, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II,*** avverso: |

Or. en

**Emendamento 83**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) la decisione di rigetto della | (b) la decisione di rigetto della |

| | |
|---|---|
| domanda per infondatezza, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria; | domanda per infondatezza ***o manifesta infondatezza***, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria; |

Or. en

**Emendamento 84**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(e bis) la decisione di determinare l'età del richiedente.*** |

Or. en

**Emendamento 85**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La decisione di rimpatrio ***è*** impugnata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario e entro gli stessi termini previsti per la decisione di cui alla lettera a), b), c) o d). | ***Per rispettare i termini previsti dal presente regolamento,*** la decisione di rimpatrio ***può essere*** impugnata dinanzi allo stesso giudice, nello stesso procedimento giudiziario e entro gli stessi termini previsti per la decisione di cui alla lettera a), b), c) o d). ***I richiedenti sono debitamente informati in modo tempestivo del loro diritto all'impugnazione.*** |

Or. en

**Emendamento 86**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 53 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato. ***Quando la protezione sussidiaria riconosciuta dallo Stato membro comporta gli stessi diritti e gli stessi benefici dello status di rifugiato a norma del diritto dell'Unione e nazionale, l'impugnazione di detta decisione nello Stato membro può essere considerata inammissibile se così prevede il diritto nazionale.*** | 2. La persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato. |

Or. en

**Emendamento 87**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Fatto salvo il diritto del richiedente a un'udienza quale principio generale, il giudice può ritenere che la procedura di cui al primo comma si svolga mediante una memoria scritta nell'ambito della procedura di frontiera.*** |

Or. en

**Emendamento 88**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Ai fini dell'udienza ***dinanzi al*** | 4. Ai fini dell'udienza il richiedente |

| | |
|---|---|
| ***giudice competente*** il richiedente riceve un servizio di interpretazione qualora ***tale l'udienza abbia luogo e*** una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile. | riceve***, dinanzi al giudice competente,*** un servizio di interpretazione ***da parte di personale qualificato in una lingua che comprende,*** qualora una comunicazione adeguata risulti altrimenti impossibile. |

Or. en

**Emendamento 89**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***6. Se i documenti non gli sono presentati in tempo utile per provvedere alla relativa traduzione, il giudice può rifiutare di prenderli in considerazione se non sono accompagnati da una traduzione fornita dal richiedente.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 90**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) almeno ***una settimana*** in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito o per infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, paragrafo 1 o paragrafo 5; | (a) almeno ***7 giorni lavorativi*** in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito ***o esplicito*** o per ***manifesta infondatezza o*** infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, paragrafo 1 o paragrafo 5; |

Or. en

**Emendamento 91**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) ***tra un minimo di due settimane e un massimo di due mesi*** in tutti gli altri casi. | (b) ***almeno 15 giorni lavorativi*** in tutti gli altri casi. |

Or. en

**Emendamento 92**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 7 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri prorogano i termini previsti al presente paragrafo laddove le circostanze specifiche della domanda lo richiedano.*** |

Or. en

**Emendamento 93**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è ***notificata al*** richiedente o ***al*** suo rappresentante ovvero ***al*** suo avvocato. Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica. | 8. I termini di cui al paragrafo 7 decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è ***effettivamente ricevuta dal*** richiedente o ***dal*** suo rappresentante ovvero ***dal*** suo avvocato. ***Laddove il richiedente abbia richiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite, i termini iniziano a decorrere non prima della data di nomina di un avvocato o, in caso di decisione sfavorevole, della data in cui tale*** |

| | |
|---|---|
| | ***decisione sfavorevole diviene definitiva.*** Il diritto nazionale stabilisce la procedura di notifica. |

Or. en

**Emendamento 94**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 53 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 9. Gli Stati membri ***prevedono*** un unico grado d'impugnazione avverso la decisione adottata con procedura di frontiera. | 9. Gli Stati membri ***possono prevedere*** un unico grado d'impugnazione avverso la decisione adottata con procedura di frontiera. |

Or. en

**Emendamento 95**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'esercizio del suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito del ricorso. | 2. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'***eventuale*** esercizio del suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito del ricorso. |

Or. en

**Emendamento 96**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 54 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il richiedente non ***ha*** diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle seguenti decisioni: | 3. ***Fatto salvo il principio di non respingimento (non-refoulement), gli Stati membri possono disporre che*** il richiedente non ***abbia*** diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle seguenti decisioni: |

Or. en

**Emendamento 97**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, ***paragrafi*** 1 e 5, ***[compreso il paese di origine sicuro,] ovvero nei casi nei quali si applica la procedura di frontiera***; | (a) decisione di rigetto***, anche con procedura di frontiera,*** della domanda per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze elencate nell'articolo 40, ***paragrafo*** 1***, lettere a), b), c), d), e) ed f),*** e ***paragrafo*** 5, ***lettera b), salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 47, paragrafo 4 bis***; |

Or. en

**Emendamento 98**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) ***[paese di primo asilo] o c) [domande reiterate senza elementi nuovi]***; | (b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a); |

Or. en

**Emendamento 99**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) decisione di rigetto della domanda per ritiro ***implicito***; | (c) decisione di rigetto della domanda per ritiro ***esplicito***; |

Or. en

**Emendamento 100**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(e) decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento XXX/XXX [regolamento qualifiche].*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 101**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente sia, su sua istanza, autorizzato a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell'esito del ricorso. Il giudice | 4. Nei casi previsti al paragrafo 3 il giudice ha facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se il richiedente sia, su sua istanza, autorizzato a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell'esito del ricorso. Il giudice |

| | |
|---|---|
| competente ***può decidere*** d'ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà. | competente ***decide*** d'ufficio riguardo a tale autorizzazione se il diritto nazionale gliene conferisce la facoltà. |

Or. en

**Emendamento 102**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) il richiedente dispone di un termine di almeno 5 giorni dalla data in cui gli è notificata la decisione per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso; | (a) ***laddove la decisione sia stata adottata con procedura di frontiera,*** il richiedente dispone di un termine di almeno 5 giorni ***lavorativi*** dalla data in cui gli è notificata la decisione per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso; |

Or. en

**Emendamento 103**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) il richiedente riceve***, su sua istanza,*** assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5; | (c) il richiedente riceve assistenza e rappresentanza legali gratuite a norma dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5; |

Or. en

**Emendamento 104**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 54 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(d bis) il richiedente è debitamente informato in modo tempestivo dei suoi diritti a norma del presente paragrafo.*** |

Or. en

**Emendamento 105**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 54 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement), se l'impugnazione è presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro, quando al giudice risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4. | *(Non concerne la versione italiana)* |

Or. en

**Emendamento 106**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 bis – titolo (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Ruolo delle agenzie dell'Unione*** |

Or. en

**Emendamento 107**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 57 bis – paragrafo 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1. Le agenzie dell'Unione che operano nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione forniscono, nell'ambito dei rispettivi mandati, sostegno agli Stati membri e alla Commissione al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento corretti del presente regolamento, in particolare della procedura d'esame accelerata a norma dell'articolo 40, della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 41 e della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma dell'articolo 41 bis.*** |

Or. en

**Emendamento 108**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 bis – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo propone di propria iniziativa, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2303, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera propone di propria iniziativa, a norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1896, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali propone di propria iniziativa, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, assistenza tecnica e operativa agli Stati*** |

***membri nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento.***

Or. en

**Emendamento 109**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 bis – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Qualora uno Stato membro non concordi con la proposta di assistenza tecnica e operativa avanzata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di cui al primo comma, illustra tempestivamente i motivi del rifiuto della proposta.*** |

Or. en

**Emendamento 110**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 bis – paragrafo 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3. Ai fini del presente articolo, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabiliscono separatamente un elenco di compiti di loro competenza ai fini dell'attuazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dai rispettivi mandati. Tali agenzie comunicano l'elenco alla Commissione e agli Stati membri entro... [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*** |

Or. en

**Emendamento 111**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – titolo (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Controllo del rispetto dei diritti fondamentali nella procedura di frontiera*** |

Or. en

**Emendamento 112**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare su tutti i presunti casi di violazione dei diritti fondamentali nel corso della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale a norma dell'articolo 41 e della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma dell'articolo 41 bis.*** |

Or. en

**Emendamento 113**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri adottano disposizioni a norma del diritto nazionale per*** |

***sanzionare il mancato rispetto dei diritti fondamentali. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.***

Or. en

**Emendamento 114**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2. Ciascuno Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente o ne designa uno esistente che soddisfi i criteri di cui al presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 115**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il meccanismo di monitoraggio controlla il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel corso della procedura di frontiera, anche per quanto concerne:*** |
| | ***(a) l'accesso alla procedura di asilo;*** |
| | ***(b) le garanzie procedurali applicabili alla persona interessata;*** |
| | ***(c) la conformità del personale e degli attori coinvolti nella procedura di frontiera al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;*** |
| | ***(d) il principio di non respingimento (non-refoulement);*** |
| | ***(e) l'interesse superiore del minore;*** |

***(f) il diritto all'assistenza sanitaria;***

***(g) le condizioni di accoglienza;***

***(h) le norme pertinenti sul trattenimento delle persone interessate, in particolare quelle relative ai motivi e alla durata del trattenimento.***

Or. en

**Emendamento 116**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 2 – comma 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il meccanismo di monitoraggio garantisce che i presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in tutte le attività pertinenti per tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, siano adeguatamente indagati e trattati senza indebito ritardo o, se del caso, avvia tali indagini. Il meccanismo monitora l'andamento delle indagini.*** |

Or. en

**Emendamento 117**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3. Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio, conformemente ai criteri riconosciuti dalla legislazione e dalle norme internazionali sui diritti umani.*** |

Or. en

**Emendamento 118**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 57 quater – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri coinvolgono le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani, i difensori civici nazionali e le organizzazioni internazionali nella gestione e nel funzionamento del meccanismo di monitoraggio, nonché nella loro partecipazione al meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere le organizzazioni non governative interessate. Laddove una o più di tali istituzioni, difensori civici o organizzazioni non siano direttamente coinvolti nel meccanismo, gli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio stabiliscono e mantengono stretti legami con i medesimi. Gli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio stabiliscono e mantengono stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.*** |

Or. en

**Emendamento 119**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 4 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4. Gli Stati membri forniscono agli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio l'accesso a tutti i luoghi, comprese le strutture di accoglienza e di trattenimento, tutte le persone e tutti i documenti pertinenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentire a detti organismi di adempiere agli obblighi di cui al presente articolo. Se le informazioni raccolte sul singolo caso indicano un illecito penale, tali informazioni sono trasmesse alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale*** |

***o al pubblico ministero.***

Or. en

**Emendamento 120**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 5 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5. La FRA elabora orientamenti generali per gli Stati membri in merito all'istituzione e al funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Inoltre gli Stati membri possono chiedere alla FRA di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure volte a salvaguardare l'indipendenza dello stesso meccanismo, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.*** |

Or. en

**Emendamento 121**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 57 quater – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6. Il meccanismo di monitoraggio è complementare al meccanismo di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].*** |

Or. en

**Emendamento 122**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**

**Articolo 57 quater – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il meccanismo di monitoraggio non pregiudica il meccanismo di monitoraggio volto a monitorare l'applicazione operativa e tecnica del CEAS di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 e il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel controllo del rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896.*** |

Or. en

**Emendamento 123**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 59 bis – titolo (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Monitoraggio*** |

Or. en

**Emendamento 124**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 59 bis – paragrafo 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1. La Commissione monitora regolarmente l'applicazione del presente regolamento. A tale scopo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo assiste la Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303.*** |

Or. en

**Emendamento 125**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 59 bis – paragrafo 2 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2. Il monitoraggio riguarda, in particolare, i seguenti aspetti:*** |
| | ***(a) l'accesso di tutti gli attori competenti, comprese le organizzazioni non governative, alle strutture utilizzate ai fini della procedura di frontiera;*** |
| | ***(b) il personale a norma dell'articolo 41 ter e il coordinamento tra gli attori a norma dell'articolo 41 quater;*** |
| | ***(c) le condizioni di accoglienza a norma dell'articolo 41 bis, paragrafo 2, e i requisiti specifici della procedura di frontiera;*** |
| | ***(d) il rispetto dei diritti procedurali, quali ad esempio l'accesso alle informazioni, l'assistenza e la rappresentanza legali e il servizio di interpretazione o il diritto a un ricorso effettivo.*** |

Or. en

**Emendamento 126**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 59 bis – paragrafo 3 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3. Gli Stati membri riferiscono periodicamente alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo riguardo all'attuazione e all'applicazione delle sezioni III e IV.*** |

Or. en

**Emendamento 127**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 59 bis – paragrafo 4 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo indica a uno Stato membro se, sulla base del monitoraggio tecnico e operativo a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303, ritiene che la capacità di un luogo di cui lo Stato membro ha dato comunicazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 14, è temporaneamente insufficiente ai fini del trattamento delle domande.*** |

Or. en

**Emendamento 128**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 60 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Monitoraggio e*** valutazione | ***Valutazione*** |

Or. en

**Emendamento 129**
**Fabienne Keller**
**Proposta di regolamento**
**Articolo 60 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Nel quadro della sua relazione, la Commissione riferisce in merito alla metodologia impiegata per valutare la situazione nei paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'Unione di paesi terzi di origine sicuri oppure la possibile inclusione di tali paesi nell'elenco o la*** |

***loro sospensione dallo stesso. Essa riferisce inoltre in merito all'attuazione delle garanzie procedurali nei confronti dei richiedenti protezione internazionale provenienti da un paese che figura nell'elenco comune dell'Unione di paesi di origine sicuri.***

Or. en

1. ***Modifica della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE***
LIBE/9/00168

***I 2016/0224(COD) COM(2020)0611

***4.1 Votazione finale***

| 38 | + |
|---|---|
| PPE | Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský |
| Renew | Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom |
| S&D | Pietro Bartolo, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Birgit Sippel, Elena Yoncheva |

| 21 | - |
|---|---|
| ECR | Jorge Buxadé Villalba, Vincenzo Sofo |
| ID | Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Joachim Kuhs, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche |
| NI | Laura Ferrara |
| PPE | Lukas Mandl |
| The Left | Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sira Rego |
| Verts/ALE | Damian Boeselager, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |

| 6 | 0 |
|---|---|
| ECR | Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska |
| PPE | Nuno Melo, Nadine Morano |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti